Facoltà, dentro un anno, di scegliere il professore ordinario o il professore straordinario. Ora l'onorevole ministro, più che altri, dovrebbe ricordare quanta difficoltà moltissime volte abbia trovato per togliere gl'incaricati, e nominare alle cattedre vacanti i professori ordinari e straordinari.

Ora come si impone ad una Facoltà un obbligo, un dovere al quale lo stesso Governo con tutta la buona volontà non potè spesse volte ottemperare? Sono queste le ragioni per le quali aveva proposto l'emendamento all'articolo 8. Però pensandoci meglio trovo che dopo avere accennato brevemente a queste considerazioni, ritengo miglior consiglio quello di ritirare l'emendamento, e non pensarci più oltre.

Presidente. Ora viene un emendamento dell'onorevole Corleo. Ne do lettura:

Nel secondo alinea sostituire alle parole " allo esame di Stato „ quelle " agli esami professionali. „

Domando se l'emendamento Corleo sia appoggiato.

(*È appoggiato.*)

Essendo appoggiato, l'onorevole Corleo ha facoltà di svolgerlo.

Corleo. Io debbo dire una parola sola. Non vorrei pregiudicata la gravissima questione degli esami di Stato in questo articolo, perchè mi pare che con esso si verrebbero di straforo a stabilirsi.

E a me sembra che prima debbasi discutere se questi esami di Stato si vogliano o no, e come si debbano fare.

Allora soltanto si potranno introdurre le parole nella legge. Onde sostituirei le parole *esami professionali* alle altre *esame di Stato* che per me hanno lo stesso significato; e spero che la Commissione vorrà accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io ho parecchie osservazioni da fare a questo articolo, ma con nessuna speranza che possano servire a nulla; perchè la deliberazione testè presa di non accettare le dimissioni della Commissione farà sì che la discussione della legge diventi ancor più vana di quello che è stata finora.

Lazzaro. Allora perchè parla!

Bonghi. Perchè è mio dovere.

E questa è forse una parola che non tutti comprendono.

Presidente. Li prego, onorevoli colleghi, di non far conversazioni fra di loro, tanto più che io non le odo. (*Si ride*)

Bonghi. Io non sono colpevole; me le fanno fare queste conversazioni. (*Si ride*)

Ma veniamo all'articolo.

Nel primo paragrafo di questo articolo io ammetto, non come una cosa di grande utilità, ma come una cosa pure ammessibile, che i professori emeriti possono essere nominati rettori, ma davvero nelle Facoltà non hanno ragione di essere i professori emeriti come membri attivi della Facoltà stessa.

La Facoltà è un organo d'insegnamento che sta nella lotta, per così dire, d'ogni giorno; che deve farla e vincerla coi suoi membri attivi, con quelli che insegnano davvero, e con essi provvedere al modo di ordinare via via questo insegnamento, di promuoverlo, di riscaldarlo. Che ragione v'è dunque di comprendere nella Facoltà i professori emeriti? Oggi, quantunque la legge non lo dica chiaro, la Facoltà non è composta che di professori ordinari. Io credo che non si possa dissentire dall'includervi altresì i professori straordinari; però con qualche riserva.

Poniamo un caso. La legge austriaca ammette anch'essa che il collegio dei professori sia formato di tutti i professori ordinari e straordinari; però aggiunge: il numero degli straordinari non deve oltrepassare la metà del numero degli ordinari, e quando per caso l'oltrepassi, allora della Facoltà non devono far parte se non che i più anziani fra i professori straordinari. Ne la prescrizione della nostra legge del 1859, che vuole appunto che non si nominino in una Facoltà professori straordinari in maggior numero della metà degli ordinarii, basterebbe al bisogno. Essa impedisce che non ne possano essere nominati di più; ma non già che in tale o tal altra occasione non se ne trovino di fatto in maggior numero. Era ed è il caso in alcune Facoltà nostre.

E la ragione s'intende. I professori straordinari sono professori che hanno ancora un grado da raggiungere nella loro carriera; ora se voi date ad essi la decisione delle risoluzioni delle Facoltà, voi aggiungete un'altra di quelle disposizioni che danno troppa seduzione all'interesse pubblico e troppo poca all'interesse privato, poichè i professori straordinari si adopreranno soprattutto a divenire essi ordinarii, e non si cureranno che nuove forze, per usare la parola tedesca, sieno chiamate nella Facoltà.

D'altra parte se guardate come è oggi costituito il Consiglio delle Facoltà, troverete all'articolo 49 del regolamento vigente: